



REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

Il CCNL scuola 2019/21 (Art. 44, comma 7), prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che "il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (Cass. Civ. sez.II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto **obbligo** è disciplinata dagli **artt. 2047, 2048 del Codice Civile** (responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni). Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (inteso anche come "minore"), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone " i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). **Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**". Tali disposizioni normative si aggiungono a quelle previste dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 in termini di obbligo dei lavoratori nell'ambito della prevenzione dei rischi e della sicurezza.

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Occorre precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.
3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale culpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt. 147 e 2048 c.c.);
4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettato dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. In tal senso vanno interpretate anche le raccomandazioni e le disposizioni del sottoscritto dell'Assicurazione RCT/Infortuni stipulata dalla scuola.
6. La responsabilità nei confronti degli allievi MAGGIORENNI. Il compimento della maggiore età, attenua i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni in quanto tale dovere (art. 2048 c.c.) va *“commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”*. Tuttavia la maggiore età NON preclude gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico che sorge tra l'alunno e l'Istituto che lo ospita (Cass. N° 11751/2013)

NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DEGLI ALLIEVI

Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli alunni (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), gli insegnanti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente (documenti affissi nelle varie classi, in Palestra ed in varie zone ben visibili dell'Istituto e sempre disponibili con i relativi aggiornamenti sul sito WEB dell'Istituto)

Per informazioni specifiche e/o chiarimenti inerenti tali disposizioni i docenti ed il personale ATA sono invitati a rivolgersi all'RSPP di Istituto (prof. Cicchetti Stefano), agli addetti alla squadra ASPP, all'Uff. Tecnico, in Vicepresidenza (prof. Gasperoni) o direttamente al D.S.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/LABORATORI/PALESTRA

1. L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari di ciascun indirizzo ed in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF e a disposizioni organizzative per ingressi multipli e differenziati (come evidenziati da apposita cartellonistica) che consentono una ragionevole differenziazione logistica tale da minimizzare l'assembramento degli Istituti durante i momenti di ingresso e uscita.
2. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico (C.S.) che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio in modo generico degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
3. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i C.S. sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori del dirigente, ai docenti della commissione orario, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi;
4. I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/laboratori/palestra prima dell'ingresso degli alunni e a essere sollecitati durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza temporanea degli insegnanti oltre a provvedere alle operazioni di igienizzazione/sanificazione eventualmente previste dalle indicazioni sanitarie disposte dagli organi competenti in corso d'anno.

5. I docenti in orario di servizio nelle classi, in palestra (compresa la palestra del SEVEN o altro spazio all'aperto ove effettuare tali attività motorie sulla base di specifici accordi tra l'Istituto e le autorità comunali competenti), nei laboratori o luogo di Istituto comunque utilizzato, sono responsabili della vigilanza sugli alunni e dell'accompagnamento degli stessi durante i vari tragitti all'aperto tra l'istituto e altre sedi. Misure specifiche ad estensione di quanto sopra valgono naturalmente in caso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione cui si rimanda ad apposito regolamento.
6. In caso di attività/progetti PTOF/PON, percorsi PCTO ed attività connesse con il Piano PNRR che prevedono la presenza di **"esperti esterni"**, questi sono tenuti - per la permanenza in Istituto nelle ore/date connesse al relativo incarico da progetto o bando – a vigilare sugli allievi in relazione alla relativa prestazione professionale, nei termini indicati dal presente regolamento. Tali esperti saranno inoltre tenuti al versamento (salvo intendessero procedere in proprio con assicurazioni private) della quota assicurativa e all'osservanza di eventuali disposizioni di carattere sanitario eventualmente previste a tale scopo. Tali disposizioni si intendono estese anche per eventuali **educatori sociali** assegnati e presenti in Istituto.
7. In relazione al diritto all'inclusione, i collaboratori scolastici dovranno prestare ausilio materiale e supporto non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse nonché nell'uso degli ascensori e dei servizi igienici.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITE DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna uscita principale dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare una generica vigilanza e di regolarizzare il flusso di uscita degli alunni.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate all'interno del regolamento di istituto (cui si rimanda), con la scansione e le modalità orarie precisate a seconda dei vari indirizzi di studio.
2. Durante l'intervallo delle lezioni (negli orari previsti per i vari indirizzi di Istituto), il personale docente in servizio deve vigilare nei luoghi assegnati (laboratori e/o aule) sul comportamento e l'incolumità degli alunni. La vigilanza sugli allievi a cura dei docenti in servizio durante l'intervallo va assicurata permanendo nell'aula (o nel laboratorio, palestra, ecc.) o nelle immediate vicinanze della stessa.

N.B. Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne all'Istituto è raccomandata una generica vigilanza da parte dei docenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.

3. **I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno** – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - **il corridoio di competenza, la zona del bar, i bagni, zone interne comuni. Per le zone esterne adiacenti all'Istituto, i collaboratori scolastici in servizio al centralino e nelle varie uscite dall'Istituto (palestra compresa), assicureranno una vigilanza generica e preventiva coauditata da tutti i docenti che si trovino all'esterno dell'Istituto durante l'intervallo stesso (come sopra indicato), segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP, all'Uff. tecnico ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (es. richiami sul divieto di fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, comportamenti inusuali ecc.)** I collaboratori scolastici inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

DIVIETO di FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, **già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.** Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola.** Si ricorda inoltre che tale divieto e lenorme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. **L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo,** con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute affisse in vari spazi comuni dell'edificio scolastico). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.**

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui **"minori bisognosi di soccorso"** (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi,** con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.
3. **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi "Piani di evacuazione")**

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA . CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.
2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale. Il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti di Ed. fisica ai propri allievi si intende esteso anche nel tragitto scuola-centro sportivo SEVEN (o altre zone/spazi all'aperto individuati ed idonei per tali attività) nelle modalità e negli orari organizzati dalla scuola nelle palestre di tale centro.
3. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE **VIAGGI DI ISTRUZIONE**

1. **La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96) con la partecipazione di almeno il 75% degli allievi per tutte le classi. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
2. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere **è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.)** e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni agli allievestessi e/o alla struttura alberghiera in caso di situazioni potenzialmente pericolose.

In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al n° di docenti accompagnatori dovuto – un accompagnatore (docente, insegnante di sostegno, educatore sociale) di norma ogni due alunni. Per ogni altro approfondimento riguardo la vigilanza durante le uscite/visite e viaggi di istruzione si rimanda all'apposito regolamento ed ai documenti presenti nel sito WEB nell'apposita sezione “Viaggi di Istruzione”.

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Perciò occorre NON rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso o un collaboratore scolastico prestando la propria collaborazione. Le cassette di pronto soccorso, situate al piano terra vicino all'ingresso principale ed in vari piani dell'Istituto, raccolgono il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Per tali argomenti e relativi approfondimenti si rimanda ad apposite circolari del dirigente scolastico ed ai seguenti documenti presenti e liberamente consultabili nel sito WEB dell'Istituto nella sezione apposita per i regolamenti di sicurezza (Scuola > Le carte della scuola (Regolamenti) > Regolamenti Area sicurezza) con particolare riferimento a:

- **Vademecum per le emergenze**
- **Vademecum INAIL di primo soccorso nelle scuole;**
- **Salute e Sicurezza sul lavoro: Primo soccorso, prevenzione Incendi ed emergenze**
- **Manuale di Primo soccorso nelle aule e in palestra**

N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto dell'RSPP di Istituto, della Presidenza, dell'Uff. tecnico e dell'Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni indirizzo), di sperimentare con gli allievi – in modo civile ed ordinato - tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriali, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica e relativi DPI, avvalendosi della collaborazione (ove presenti) dell'insegnante tecnico- pratico (nella figura di “preposto”) e dell'assistente tecnico.

DOVERI DEGLI STUDENTI (Sezione estratta dal regolamento di Istituto)

1. Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (corsi di sportello/recupero, attività integrative, corsi di arricchimento dell'offerta formativa, attività di potenziamento, progetti PTOF, percorsi PCTO anche di natura laboratoriale, progetti PNRR ecc.) non è consentito agli allievi di intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza. Gli allievi sono autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo comunque ed ovunque un comportamento corretto e rispettoso dei regolamenti di Istituto.
2. Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. Il docente in orario, non può far uscire dall'aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido rientro. Salvo casi di comprovata necessità non è ammessa l'uscita dall'aula nel corso della prima ora di lezione e di quella successiva all'intervallo.
3. **Gli studenti non possono uscire dall'istituto durante l'orario delle lezioni. Agli alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area antistante all'ingresso...) esclusivamente durante l'intervallo: la mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari con avviso alla famiglia.**
4. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea assenza del docente devono restare in aula, senza recare disturbo alle altre classi mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni ed esterni (palestra) all'edificio sede dell'Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e civile secondo le indicazioni contenute nel presente documento.
5. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, quaderni, penne, attrezzi da disegno,...) necessario allo svolgimento delle attività programmate. Essi devono svolgere con regolarità i compiti e consegnare con tempestività gli elaborati assegnati a casa. Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle varie attività previste.
6. Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che possano recare disturbo all'attività didattica. **Si ricorda che il cellulare/smartphone o altro dispositivo elettronico equivalente, non rientra nel normale corredo scolastico.**
7. E' vietato il consumo di bevande in classe/laboratorio/palestra durante le ore di lezione

Ai sensi della C.M. del 15 marzo 2007 l'uso improprio del cellulare di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e/o in momenti diversi di permanenza in Istituto nonché la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica e relativo personale sono da considerare mancanze disciplinari gravi e come tali sanzionate come previsto dal Regolamento di Istituto e/o da norme di Legge in termini di violazione della Privacy e/o altre forme di illecito più grave nei casi di cyberbullismo (violazioni di carattere penale). Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al relativo regolamento di istituto

N.B.1 Si ricorda inoltre che alcuni atti vandalici come la rimozione degli strumenti di cautela contro gli infortuni sul lavoro e/o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituiscono reato penale (art. 437 c.p.) con conseguente immediata applicazione di sanzioni disciplinari aggravate dall'eventuale regime di detenzione per conseguente denuncia alle autorità competenti.

N.B.2 Per altri aspetti riguardanti l'uso corretto di Internet e le informazioni riguardanti l'insieme dei comportamenti illeciti riguardo fenomeni di bullismo/cyberbullismo, l'utilizzo illecito delle tecnologie informatiche e conseguenti sanzioni (anche di natura penale) si rimanda allo specifico regolamento di Istituto (Vademecum Internet Minori e Adulti)

Le presenti disposizioni assumono carattere permanente (salvo gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari per norme di legge e/o disposizioni sanitarie) e costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto. In ragione di aggiornamenti di carattere normativo predisposti dal Dirigente proposte a cura del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate a tale regolamento modifiche e/o integrazioni per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto. Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione ed informazione agli allievi di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Mauro Tosi)